

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

della società **TRIDENT MUSIC S.r.l.** (C.F. e P.I. 08566770965), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), rappresentata e difesa, per procura su foglio allegato, dall'Avvocato Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R) con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it al quale si chiede di ricevere le comunicazioni di segreteria

contro

MINISTERO DELLA CULTURA (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*

e dandone notificazione a

- **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), con sede in Roma, Viale Europa 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **NEW EVENTS S.r.l.** (C.F. 01482060660), con sede in Pescara (PE), Via Marco Polo 40, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

della nota 29 febbraio 2024 n. 0001385 (**doc. 1**), ricevuta in data 1° marzo e della nota 22 marzo 2024 n. 0001838 (**doc. 2**), nonché di tutti gli atti ad esse preliminari, connessi o conseguenti ed in particolare, in quanto occorra della nota 26 gennaio 2024 (**doc. 3**).

FATTO

La ricorrente opera nel settore dell'organizzazione dei concerti di musica leggera. L'articolo 183, comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno di alcune categorie, tra cui gli organizzatori di spettacoli e mostre.

In attuazione di tale previsione normativa, il Decreto Ministeriale 10 agosto 2020

(doc. 4) aveva previsto un primo riparto di quota parte del Fondo, finalizzato al ristoro delle perdite conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19 subite dagli organizzatori dei concerti di musica leggera.

Nello specifico l'articolo 2, comma 5 lettera a) del decreto aveva previsto una dotazione pari ad Euro 10.000.000 da erogare in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019.

La ricorrente aveva presentato richiesta di contributo dichiarando una riduzione di fatturato nel periodo di riferimento pari ad Euro 14.980.348,02.

Con successivo decreto si procedeva alla ripartizione dell'inerente quota parte del Fondo; alla ricorrente veniva riconosciuto l'importo di Euro 472.196,41 (doc. 5).

Un secondo riparto del Fondo, per una quota pari anch'essa ad Euro 10.000.000, è stato poi previsto dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 a favore degli organizzatori dei concerti di musica leggera (doc. 6).

L'articolo 4, comma 4 del decreto prevedeva che tale ammontare complessivo venisse attribuito:

a) quanto ad Euro 8.000.000, in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019;

b) quanto ad Euro 2.000.000, in proporzione ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti successivamente alla data dell'8 settembre 2020 per operazioni di rimborso dei biglietti dei concerti di musica leggera annullati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Tale ripartizione è stata successivamente modificata ad opera del Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125, il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'aumento ad Euro 9.000.000 del contributo di cui alla lettera a) e la diminuzione ad Euro 1.000.000 del contributo di cui alla lettera b) (doc. 7).

Inoltre il comma in questione ha modificato l'articolo 4, comma 4 (in realtà si tratta di un comma successivo al comma 4) del D.M. 3 marzo 2021, stabilendo

che “*L’importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a)*” e dunque la quota di contributo pari ad Euro 9.000.000 “*non può comunque superare l’importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020*”.

Una previsione del tutto analoga era contenuta nell’articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, con il quale è stato indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi di cui al sopra citato articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, come modificato dal D.M. 16 marzo 2021 (doc. 8).

La ricorrente ha presentato domanda per l’accesso al contributo di cui all’articolo 4 lettera a) dichiarando una diminuzione del fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, pari ad Euro 15.623.497 (doc. 9).

Con il decreto direttoriale 13 settembre 2021, rep. n. 1250 (doc. 10) il Ministero della Cultura:

- ha provveduto ad ammettere i soggetti elencati nell’allegato 1 allo stesso decreto e ad assegnare agli stessi il contributo in questione nella misura ivi specificata;
- ha indicato nell’allegato 2 allo stesso decreto gli enti, tra i quali la ricorrente, “*la cui richiesta di contributo è in corso di definizione a seguito di ulteriore istruttoria disposta dalla Direzione generale Spettacolo*”.

Con il successivo decreto direttoriale 20 settembre 2021, rep. n. 1263, (doc. 11) l’Amministrazione resistente ha disposto “*la pubblicazione dell’Allegato 1 recante ‘Elenco dei Soggetti ammessi ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021 con la precisazione dell’importo maggiore rispetto a quello spettante ai sensi del dM n 107, articolo 3’, dell’Allegato 2 recante ‘Elenco dei Soggetti la cui domanda è in corso di definizione ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021 con la precisazione delle importo maggiore rispetto a quello spettante ai sensi del dM numero 107, art. 3’*”.

Per quanto riguarda, la ricorrente (che non aveva presentato richiesta per l’ottenimento del contributo ai sensi dell’articolo 3) nell’Allegato 2 è stato

indicato un contributo ai sensi dell'articolo 4, **pari ad Euro 472.196,40**.

Infine con il decreto direttoriale 2 novembre 2021, rep. n. 1390 si è provveduto *“alla assegnazione dei contributi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato dM 107/2021, articolo 4 del relativo Avviso all’esito della definitiva chiusura dell’istruttoria”*.

Nell’Allegato 1 a tale decreto l’importo del contributo a favore della ricorrente è stato confermato in Euro 472.196,40.

Stante l’illegittimità dei criteri con i quali si è proceduto alla determinazione del contributo in questione, la ricorrente ha proceduto all’impugnazione dei sopra indicati provvedimenti davanti a codesto Ecc.mo Tribunale, il quale, con sentenza 4 aprile 2023, n. 5713 (doc. 12), ha accolto il relativo ricorso, riconoscendo l’illegittimità del “tetto massimo” introdotto con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2021.

Avverso tale sentenza il Ministero della Cultura ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale tuttavia con sentenza 29 novembre 2023, n. 10261 della Sezione Sesta ha respinto l’appello stesso e ha confermato la sentenza di primo grado (doc. 13).

A fronte dell’insistita richiesta della ricorrente di dare esecuzione alle sentenze in questione, il Ministero della Cultura ha dapprima richiesto alla ricorrente la trasmissione della documentazione a riprova della perdita di fatturato dichiarata nel periodo di riferimento, con nota del 26 gennaio 2024 (doc. 3).

Il 2 febbraio 2024 la ricorrente ha inviato la documentazione richiesta specificando che alla ricorrente stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta la percentuale del 9,95% circa dell’importo risultante come minor fatturato per il periodo 1 agosto 2020 – 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1 agosto 2019 – 31 dicembre 2019, al pari degli operatori nei confronti dei quali non era stato applicato il “tetto massimo” (doc. 14).

Nella stessa comunicazione la ricorrente chiedeva *“di trasmetterci l’esito dell’operazione di riconteggio, unitamente a tutta la documentazione relativa al*

riconteggio stesso, prima di assumere i provvedimenti definitivi”.

Viceversa, con la nota del 29 febbraio 2024 (doc. 1), senza allegare documentazione né giustificare in alcun modo le proprie conclusioni, il Ministero della Cultura comunicava alla ricorrente che *“A seguito della non applicazione del criterio del tetto massimo, l’Amministrazione potrà liquidare a Codesto Organismo l’intero contributo inizialmente determinato con l’applicazione del criterio proporzionale fissato dall’art. 4 comma 4 lettera a) del d.M. 107/2021.*

Tale contributo risulta pari a Euro 951.800,49, al lordo dell’imposta di bollo.

Tuttavia, va tenuto in considerazione che in data 24 dicembre 2021, a seguito dell’ammissione con D.D.G. 1390/2021, è già stato liquidato a Vs. favore l’importo pari Euro 472.196,40 al lordo dell’imposta di bollo.

Pertanto per il pagamento del contributo si dovrà procedere a liquidare la differenza tra quanto già riconosciuto dall’Amministrazione e la maggior somma corrispondente alla perdita di fatturato nel periodo 01.8.2020/31.12.2020 rispetto al periodo 01.8.2019/31.12.2019.

Quindi si dovrà procedere con successivo pagamento a saldare la restante somma dovuta pari a Euro 479.604,09, al lordo dell’imposta di bollo”.

A fronte di tale comunicazione, che individuava nel 6,0921%, la percentuale sul minor fatturato nel periodo di riferimento da riconoscere alla ricorrente, quest’ultima, con memoria del 5 marzo 2024 (doc. 15), rilevava che la determinazione operata con la comunicazione stessa ***“è palesamente errata, dato che dalla documentazione in possesso della scrivente risulta che a tutte le società che a suo tempo avevano ottenuto il contributo in misura piena (e dunque senza applicazione del “tetto massimo”) il contributo stesso è stato riconosciuto nella misura del 9,954% sul minor fatturato nel periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° agosto 2019 - 31 dicembre 2019, come peraltro già segnalato nella nostra del 2 febbraio 2024.***

*Con la conseguenza che l’importo ancora dovuto all’esponente, tenuto conto di quanto già versato (pari ad euro 472.196,40), **ammonta ad euro 1.082.966,49, al***

loro dell'imposta di bollo”.

La ricorrente invitava pertanto l'Amministrazione resistente “*a rettificare il calcolo effettuato riconoscendo che l'importo ancora dovuto alla scrivente è pari ad euro 1.082.966,49, al lordo dell'imposta di bollo*” e a trasmettere “*la documentazione da cui risulta la percentuale sul minor fatturato nel periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° agosto 2019 - 31 dicembre 2019 riconosciuta alle società alle quali non è stato applicato il tetto massimo dichiarato illegittimo con le sentenze sopra citate*”.

Con la nota del 22 marzo 2024 (doc. 2), alla quale erano allegati due tabelle elaborate dall'Amministrazione resistente, il Ministero della Cultura comunicava di aver “*provveduto al ricalcolo del contributo nei confronti del destinatario delle stesse, senza applicazione della limitazione derivante dall'applicazione del cd. tetto massimo, dichiarato illegittimo, sommando tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti ammessi alla procedura e così stabilendo di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo. Il procedimento seguito risulta peraltro conforme alle modalità di calcolo da Voi evidenziate nell'istanza del 14.12.2023 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali*”.

Nella nota stessa si indica che “*sulla base dei criteri sopra evidenziati, codesta società risulta essere destinataria in via definitiva di un contributo complessivo di € 1.135.038,68 corrispondente a una percentuale pari al 7,26% calcolata sulla base dei minor fatturati degli ammessi alla procedura (tabella n. 1).*

Pertanto, tenuto conto dell'importo già liquidato pari ad € 472.196,40, l'ulteriore quota di contributo da erogare risulta pari a € 662.842,28”.

Nella nota in questione si asserisce da ultimo che “*Con riferimento alla pretesa di vedersi attribuito un contributo pari alla percentuale del 9,954%, si osserva che la predetta percentuale, nell'ambito della dotazione finanziaria, è stata riconosciuta in sede di emanazione dei DDG di assegnazione in favore di taluni assegnatari a seguito della distribuzione del residuo di risorse come derivato*

dalla riduzione del contributo agli altri beneficiari conseguentemente all'applicazione del tetto massimo, nell'ambito delle risorse disponibili (tabella n. 2).

Pertanto detta metodologia di calcolo non può trovare applicazione nel caso di specie proprio in forza delle sentenze in oggetto”.

Con memoria del 12 aprile 2024, la ricorrente rilevava la palese illegittimità (anche) di tale ulteriore determinazione (doc. 16).

In assenza di qualsiasi ulteriore riscontro da parte del Ministero della Cultura, la ricorrente è costretta ad impugnare le note del 29 febbraio e del 22 marzo 2024, che sono gravemente illegittime e lesive delle ragioni della ricorrente medesima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, n. 107. Violazione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dell'articolo 1 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di retroattività delle sentenze del Giudice amministrativo. Violazione dell'articolo 97, comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifeste.

Con la sentenza n. 5713/2023, confermata dal Consiglio di Stato, codesto Ecc.mo Tribunale ha riconosciuto *“l’illegittimità dell’art. 4, co. 4 [recte: 5], 2° periodo, d.m. 3.3.2021, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. b), n. 2.III, d.m. 16.3.3021 e, a valle, della corrispondente clausola del bando e dei decreti di assegnazione delle risorse, nelle parti in cui hanno limitato il contributo spettante alla ricorrente all’importo massimo’ riconosciute in attuazione del d.m. 10.8.2020”.*

Le modalità con le quali l'Amministrazione resistente ha ritenuto di dare esecuzione alle sentenze in questione sono palesemente illegittime e gravemente pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.

La prima rideterminazione del contributo spettante è stata effettuata, dopo oltre

tre mesi dal deposito della sentenza del Consiglio di Stato, con la nota del 29 febbraio 2024.

Tale nota si limitava ad asserire che la ricorrente avrebbe avuto titolo ad ottenere un importo complessivo pari ad euro 951.800,49 (e dunque ad una percentuale pari al 6,0921% sul minor fatturato realizzato nel periodo di riferimento), senza allegare alcun documento e senza esplicitare in alcun modo il percorso logico mediante il quale il Ministero della Cultura era giunto a tale determinazione.

Si trattava di una quantificazione del tutto erronea ed ingiustificata, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente nella nota del 22 marzo 2024, che ha determinato (seppure in maniera del tutto errata, come si dirà in prosieguo) la percentuale del 7,26% sul minor fatturato nel periodo di riferimento quale importo spettante alla ricorrente.

Unitamente alla nota del 22 marzo 2024, l'Amministrazione resistente (per la prima volta pur a fronte di reiterate richieste di ostensione dei documenti inerenti al procedimento in questione), ha trasmesso due tabelle riportanti i conteggi sulla base dei quali essa sostiene di aver operato.

Dall'esame di tali tabelle si evince chiaramente che non si tratta dei documenti originali, bensì di rielaborazioni nelle quali sono stati resi anonimi i nominativi delle società.

Il *modus operandi* dell'Amministrazione risulta del tutto ingiustificato, dato che i provvedimenti di assegnazione dei contributi in questione hanno sempre recato i nominativi delle società.

Dunque, ai fini di una completa tutela della ricorrente, si chiede che in via istruttoria vengano acquisiti, nella loro forma originale, tutti gli atti comunque inerenti alla ripartizione del fondo in esame.

In ogni caso la determinazione operata con la nota del 22 marzo 2024 è ancora una volta palesemente erronea ed illegittimamente ed ingiustamente discriminatoria nei confronti della ricorrente.

A detta della nota in questione, alla ricorrente spetterebbe soltanto l'importo

corrispondente alla percentuale del 7,26%, che sarebbe stata determinata in prima istanza sommando tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti ammessi alla procedura calcolando così, in modo del tutto virtuale, una percentuale di ripartizione del Fondo.

In realtà tale percentuale, sempre che sia stata effettivamente calcolata in prima istanza (il che non è dimostrato documentalmente) non è stata applicata nei confronti di alcun richiedente.

Infatti alle società per le quali operava il “tetto massimo” riconosciuto illegittimo con le sentenze di codesto Ecc.mo Tribunale e del Consiglio di Stato, il contributo è stato riconosciuto fino alla concorrenza di tale tetto massimo, mentre **a tutti gli altri operatori** (e non come sostiene il Ministero della Cultura soltanto a taluni di essi) **è stato direttamente riconosciuto un contributo pari alla percentuale del 9,954%.**

Dunque, mentre alle società che già in origine non erano state assoggettate al “tetto massimo” è stata attribuita la percentuale del 9,954% all’asserito fine della distribuzione del “residuo di risorse”, alla ricorrente, cui tale “tetto massimo” non è applicabile in forza delle sentenze sopra richiamate, secondo il Ministero della Cultura dovrebbe essere riconosciuta soltanto la percentuale del 7,26% sul minor fatturato, che non è stata applicata nei confronti di alcuno dei richiedenti!

Ora, l’esecuzione delle sentenze deve perseguire lo scopo di assicurare un’effettiva tutela di chi ha agito in giudizio ed essere improntata al principio di buona fede nei confronti del privato, in conformità alle previsioni dell’articolo 1 del Codice del Processo Amministrativo e dell’articolo 1 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dunque, si ribadisce che, al fine di dare corretta esecuzione alle sentenze, l’Amministrazione deve riconoscere anche alla ricorrente il contributo nella misura del 9,954% sul minor fatturato nel periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° agosto 2019 - 31 dicembre 2019, al pari di tutte le società che hanno ottenuto il contributo in misura piena; pertanto alla ricorrente

spetta un importo complessivo pari ad euro 1.555.162,89138.

Ogni diversa decisione si pone in contrasto con il principio secondo cui l'annullamento dei provvedimenti riconosciuti illegittimi ha carattere retroattivo e dunque comporta l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere "ora per allora" sulla richiesta della ricorrente ponendola sul medesimo piano delle altre società per le quali non opera il "tetto massimo".

Peraltro, un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto con la previsione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, richiamata nelle sentenze in questione, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato "*in proporzione al minor fatturato* nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019".

È del tutto evidente, infatti, che tale proporzione deve essere la medesima per le società che si trovino nella stessa situazione giuridica (nella fattispecie i richiedenti nei confronti dei quali non opera il "tetto massimo"), e quindi nel caso di specie che il contributo deve essere riconosciuto alla ricorrente nella misura del 9,954% del minor fatturato conseguito nel periodo di riferimento.

È dunque del tutto errata, oltre ad essere completamente priva di motivazione, l'asserzione contenuta nella nota del 22 marzo 2024 secondo la quale tale metodologia di calcolo non potrebbe "*trovare applicazione nel caso di specie proprio in forza delle sentenze in oggetto*".

Dunque, l'interpretazione operata dai provvedimenti impugnati e la conclusione secondo la quale il contributo andrebbe calcolato nella percentuale del 7,26% sul minor fatturato comportano una gravissima e del tutto ingiustificata disparità di trattamento tra tali società e la ricorrente "rea" soltanto di aver ottenuto sentenze a sé favorevoli.

** ** *

In ogni caso, come risulta dai conteggi di cui alla tabella elaborata dalla ricorrente sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione resistente allegata alla memoria

del 12 aprile 2024, se si sommano tutti i contributi riconosciuti alle società alle quali è stato applicato il “tetto massimo”, (escluse ovviamente la ricorrente e BPM Concerti, che ha ottenuto sentenze del tutto analoghe a quelle sopra richiamate), l’importo totale dei ristori erogati a tali società risulta pari a euro 2.666.390,52.

Sottraendo dalla dotazione del fondo, pari ad euro 9.000.000,00, tale importo, residua un importo pari a 6.333.609,48 euro.

Come risulta da altra tabella di cui alla stessa memoria del 12 aprile 2024, la somma complessiva degli importi corrispondenti alla riduzione, nel periodo di riferimento, del fatturato delle società nei confronti delle quali non opera il “tetto massimo” (incluse ovviamente Trident Music e BPM Concerti) ammonta ad euro 64.102.001,98.

Assumendo di dover distribuire il residuo di euro 6.333.609,48, a fronte di un “monte perdite” di euro 64.102.001,98, ne deriverebbe una percentuale di ripartizione **pari al 9,88051743216%** (e non certo del 7,26%).

Applicando tale percentuale alla riduzione subita dalla ricorrente nel periodo di riferimento, il contributo ad essa spettante ammonterebbe dunque a 1.543.682,34 euro.

** ** *

2. Violazione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, n. 107 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, carenza dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifeste.

Contrariamente a quanto lascia intendere l’Amministrazione resistente, a seguito dell’attribuzione della percentuale del 9,954% a favore dei soggetti che già fin da principio non erano stati assoggettati al “tetto massimo”, il Fondo non è stato comunque interamente ripartito.

Ciò era stato dedotto dalla ricorrente nel primo giudizio e trova conferma dai conteggi effettuati dalla ricorrente allegati alla nota del 12 aprile 2024.

Da tali conteggi risulta infatti che l’importo totale dei ristori erogati è pari a 7.843.683,19 euro.

Dunque, il fondo non è stato interamente ripartito, residuando un importo pari a 1.156.316,81 euro.

Il che conferma che l'Amministrazione resistente ha operato in una logica di risparmio che contraddice apertamente la finalità per la quale è stato istituito il fondo (che è quella di ristorare gli operatori delle perdite subite, non certo quella di operare una *spending review* delle risorse pubbliche) e che penalizza gravemente ed ingiustificatamente la ricorrente.

Quest'ultima, contrariamente a quanto sembra sostenere l'Amministrazione resistente, ha sempre richiesto che venisse effettivamente ripartita la totalità del Fondo secondo il criterio proporzionale previsto dal D.M. 16 marzo 2024.

Ora invece il Ministero della Cultura pretende di non riconoscere alla ricorrente alcuna somma nemmeno sulla quota residua del Fondo, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche sotto i profili indicati in epigrafe al presente motivo.

** ** *

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

È di tutta evidenza, accanto al *fumus boni juris*, la sussistenza del *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Per effetto degli stessi, nelle more della decisione del presente giudizio la ricorrente viene illegittimamente privata di consistenti risorse economiche.

Sono ormai decorsi tre anni e mezzo dai decreti di assegnazione impugnati con il primo ricorso e, nonostante le sentenze favorevoli alla ricorrente, l'Amministrazione seguita a non voler riconoscere alla ricorrente stessa ciò che le spetta *per tabulas*.

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Tribunale voglia adottare le opportune misure cautelari, in particolare ordinando all'Amministrazione resistente il riesame della posizione della ricorrente sulla base dei criteri corretti, così come sopra esposti, in modo da consentirle di ottenere quanto ad essa spettante.

In alternativa si chiede che il giudizio venga definito in sede di decisione della

domanda cautelare con sentenza in forma semplificata, a norma dell'articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo.

** ** *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'ambito del primo giudizio, con ordinanza collegiale n. 13405 del 19 ottobre 2022 codesto Ecc.mo Tribunale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al contributo in esame “*autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):*”

a) la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza” (doc. 17).

Si chiede che, nel caso in cui ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, codesto Ecc.mo Tribunale autorizzi la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami del presente ricorso e del pedissequo provvedimento di autorizzazione secondo le modalità di cui all'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 19 ottobre 2022, n. 13405 o secondo le modalità che riterrà più opportune ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del Codice del Processo Amministrativo

P.Q.M.

la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria domanda e istanza, voglia così giudicare:

- **in via cautelare:** adottare le misure cautelari sopra richieste, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio;

- **in via principale e nel merito:** accertatane l'illegittimità, annullare i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe;

Con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche per ciò che concerne la refusione degli onorari e delle spese di lite oltre oneri di legge, ivi compreso il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore della causa è pari a euro 420.125 e che il contributo unificato versato è di euro 650,00.

Con riserva di ulteriormente dedurre e di proporre motivi aggiunti in corso di causa.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Milano-Roma, 29 aprile 2024

Avv. Riccardo Marletta